



Unione Nazionale Cooperative Italiane



ZOOM

Analisi

“Legge di Stabilità 2016”

Sintesi delle principali novità

Approfondimento n. 53

Gennaio 2016



Prefazione

La legge di stabilità per il 2016 (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in GU n.302 del 30-12-2015) dispone, analogamente alle manovre degli scorsi anni, un intervento normativo di portata ampia e diversificata, volto a dare attuazione al percorso di consolidamento fiscale, con l'obiettivo dichiarato di conseguire entro il 2018 il pareggio strutturale del bilancio Nazionale, alimentando la ripresa economica e la crescita del PIL.

La Legge, composta da un unico articolo e 999 commi, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2016.

Le principali novità della manovra sono state analizzate e suddivise nei seguenti macropunti:

- **Cooperative**
- **Imprese e politiche fiscali**
- **Lavoro, Previdenza e politiche sociali**
- **Agricoltura**
- **Banche e consulenti finanziari**
- **Infrastrutture e trasporti**
- **Giustizia**
- **Cultura e spettacolo**
- **Energia e Ambiente**
- **Salute**



INDICE

COOPERATIVE	4
IMPRESE E POLITICHE FISCALI	9
LAVORO, PREVIDENZA E POLITICHE SOCIALI	15
AGRICOLTURA	18
BANCHE E CONSULENTI FINANZIARI	21
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	23
GIUSTIZIA	25
CULTURA E SPETTACOLO	27
ENERGIA E AMBIENTE	28
SALUTE	31



Cooperative

Nuova aliquota ridotta dell'IVA, al 5%, per le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi (commi 960, 962-963).

Si istituisce una **nuova aliquota ridotta dell'IVA, al 5 per cento**, per le **prestazioni sociosanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi**, precedentemente assoggettate all'aliquota del **4 per cento**.

In particolare, viene modificato il **D.P.R. n. 633 del 1972**, in materia di IVA.

La **lettera a)**, sostituendo i primi due commi dell'**articolo 16**, oltre a confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta nella misura del 22 per cento, fissa le **aliquote ridotte** nel quattro, **cinque** e dieci per cento con riferimento alle operazioni aventi per oggetto i beni e servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-*bis* e nella parte III della tabella A, salvo quanto previsto dall'articolo 34, in tema di regime speciale per i produttori agricoli.

L'articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la **disciplina dell'imposta sul valore aggiunto** prevedeva, accanto all'aliquota normale (pari al **22 per cento**) un'aliquota ridotta del **10 per cento** (che può essere modificata in aumento o in diminuzione a livello complessivo, cioè per tutti i beni interessati e non per un singolo bene) e un'aliquota "superridotta" del **4 per cento** (che non può essere modificata in quanto oggetto di deroga specifica al momento dell'emanazione della prima direttiva IVA) per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella parte II della Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633.

Nella parte III della Tabella A vi è l'elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota del 10 per cento.

La **lettera b) abroga** il n. 41-*bis* della tabella A, parte II, il quale comprende nell'elenco dei beni e servizi soggetti all'**aliquota del 4 per cento**, le **prestazioni socio-sanitarie**, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, **rese da cooperative** e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Tali prestazioni, sostanzialmente, sono fatte rientrare nell'aliquota al **5 per cento**.



Si ricorda che a seguito di una procedura EU Pilot con la quale la Commissione europea aveva rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento comunitario della disciplina IVA concernente le cooperative in genere (comprese le cooperative sociali) svolgenti le prestazioni previste dal n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 (prestazioni socio-sanitarie ed educative), i **commi dal 488 al 490 della legge di stabilità 2013** avevano assoggettato tali prestazioni ad **aliquota del 10 per cento** (in luogo del 4 per cento).

Successivamente l'articolo 1, **comma 172**, della legge n. 147 del 2013 (stabilità 2014) aveva sostituito i commi 488 e 489 sopra descritti, di fatto **ripristinando** l'aliquota IVA agevolata del **4 per cento** (di cui al n. 41-bis) della Tabella A, parte II) **limitatamente alle prestazioni dei servizi socio-sanitari e educativi resi dalle cooperative sociali** e dai loro consorzi sia direttamente nei confronti dei soggetti svantaggiati (minori, anziani, disabili, etc.), sia sulla base di convenzioni o appalti stipulati con soggetti terzi.

Tale operazione ha determinato l'apertura di una **nuova procedura EU Pilot** (6174/14/TAXU), cui la norma in commento intende dare risposta mediante l'istituzione di una nuova aliquota ridotta al 5 per cento, **compatibile** con la normativa europea in materia di IVA: gli articoli 98 e 99 dalla direttiva IVA (ora **direttiva 2006/112/CE**) consentono, infatti, agli Stati membri la facoltà di applicare **una o due aliquote ridotte**. Avendo l'Italia la sola aliquota ridotta del 10 per cento, la nuova aliquota del 5 per cento è da ritenersi compatibile con la predetta norma.

La lettera c), con una modifica alla Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, vi introduce una **nuova Parte II-bis** volta a individuare i **beni e i servizi soggetti ad aliquota al 5 per cento**.

Sono soggette all'aliquota del 5 per cento **le prestazioni** di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell'articolo 10, comma 1, della suddetta norma (di seguito specificate) rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (soggetti indicati nel numero 27-ter)) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Si tratta in particolare delle seguenti prestazioni:

18) **prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione** rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;

19) **prestazioni di ricovero e cura** compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;



20) **prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere**, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;

21) **prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili**, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla *legge 21 marzo 1958, n. 326*, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-ter) **prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.**

Si segnala che la Legge di stabilità in esame abroga i primi due periodi dell'articolo 1, comma 331, della legge n. 296 del 2006.

Il primo periodo del comma 331 estendeva in via interpretativa l'aliquota agevolata del 4 per cento anche alle prestazioni sopra elencate (di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, rese nei confronti dei soggetti indicati nel n. 41-bis), in generale, da qualunque tipo di cooperativa e loro consorzio, sia direttamente nei confronti del destinatario finale, sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni.

Il secondo periodo del comma 331 faceva salva la facoltà per le sole cooperative sociali (in quanto Onlus di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) di optare per il regime agevolativo applicato alle Onlus; pertanto, con la sua abrogazione, è venuta meno la possibilità per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 e per i loro consorzi di fruire del regime di esenzione IVA.

Si precisa, infine, che le nuove norme introdotte si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame(1° gennaio 2016).

Esenzione IRAP per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi e nel settore selviculturale (comma 70)

Si introduce l'esenzione dall'IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo, **per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e per le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selviculturale.**

Precedentemente, l'aliquota IRAP era pari, dal 1° gennaio 2015, all'1,90%.



In particolare, la nuova norma prevede che all'articolo 3, comma 2, del citato d.lgs. 446, volto ad esplicitare quelli **che non sono soggetti passivi dell'imposta**, viene aggiunta la **lettera c-bis**, che contiene il seguente elenco:

1. soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del TUIR; sulla base dell'articolo 32 sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attività dirette (come specificato dal terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile), alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;

2. soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; quest'ultimo articolo equipara agli imprenditori agricoli **le cooperative ed i loro consorzi** che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico forestali.

3. cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del DPR n. 601/1973.

Tali nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta 2016.



Esenzione IMU per le unità immobiliari delle cooperative edilizie destinate a studenti universitari soci assegnatari (comma 15)

Più in dettaglio, viene aggiunto un periodo all'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 201 del 2011, che esenta da IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

Per effetto delle modifiche in esame, l'esenzione IMU è estesa alla suddetta tipologia di cooperativa edilizia, anche se i soci non vi hanno trasferito la residenza anagrafica.

Cooperative artigiane e lavoro autonomo (comma 114)

È prevista l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente del reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale.

Cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica esenzione accisa per energia elettrica prodotta (comma 911).

Si prevede infine che l'esenzione dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dai **soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica** che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, n. 8 della legge n. 1643/1962) in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni.



Imprese e politiche fiscali

Misure per le imprese

Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, sono introdotte ulteriori misure volte a rilanciare la promozione del **Made in Italy**, a sostenere il settore degli investimenti ambientali e tecnologici, nonché ad agevolare forme di credito per le aziende oggetto di misure patrimoniali.

Più in particolare si prevedono risorse aggiuntive, pari a 50 milioni di euro per il 2016, per il Piano straordinario per la promozione del **Made in Italy** (comma 370), e si individuano risorse pari a 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018, per garantire l'accesso e la continuità del credito a favore delle aziende oggetto di misure patrimoniali nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione (comma 195-198).

E' stato introdotto un **Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti**, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitorie (commi 199-202).

Sono state introdotte alcune modifiche in merito alla disciplina del **Fondo per lo sviluppo di attività innovative** di cui all'articolo 1, commi 56 e 57 della legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari e alle modalità per l'ottenimento dei benefici (commi 641-643).

Si introduce inoltre, per il sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, un apposito criterio nell'accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (comma 840).

Un'ulteriore misura per le imprese consiste nella modifica della disciplina dei programmi di amministrazione straordinaria (comma 491), consentendone una durata fino a 4 anni, in luogo degli attuali uno o due anni. Tale disposizione è applicabile alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Quanto a specifici settori di intervento, si autorizza la spesa di 19 milioni per il 2016, di 50 milioni per il 2017 e di 30 milioni di euro per il 2018 per il sostegno al settore aerospaziale e per la realizzazione di un Piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia (comma 372).

Si posticipa inoltre al 30 giugno 2016 la decorrenza dell'obbligo per l'organizzatore e per l'intermediario, di stipulare polizze assicurative private o di fornire garanzie per i contratti di turismo



organizzato in sostituzione di quelle rese ad oggi dal Fondo nazionale di garanzia del turismo, del quale, contestualmente, si differisce alla medesima data l'abrogazione.

E' stata altresì estesa la tipologia dei soggetti ammissibili agli incentivi nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, finanziati nell'ambito del **FIRST (Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica)** prevedendo, tra l'altro, anche società composte da professori e ricercatori ed altri enti pubblici che operano in alcuni settori della ricerca ed inserendo, tra le attività ammesse all'intervento di sostegno, anche quella industriale, di sviluppo precompetitivo e di diffusione di tecnologie (comma 260).

E' stata introdotta una disposizione che prevede alcuni interventi di sostegno finanziario per imprese, interventi e programmi localizzati nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna**(comma 886).

E' stata prevista (commi 376-384) la disciplina generale della cosiddetta "società benefit". Tali società si caratterizzano in quanto, nell'esercizio dell'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune, indicate specificatamente nell'oggetto sociale, e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Sono altresì precisate le modalità di funzionamento, gli obblighi, le responsabilità e i controlli relativi all'attività di tali società.

Infine è prevista una rimodulazione delle risorse a favore delle Zone franche urbane, restringendo l'ambito territoriale e definandolo il fondo istituito al fine di consentire la fruizione di alcune agevolazioni fiscali (commi 603 e 604).

A fronte di un defanziamento pari a 20 milioni di euro per gli anni 2017-2018 per le spese di partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, si prevede un significativo rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo e la competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico pari a 25 milioni di euro per il 2018 e a 700 milioni di euro per il periodo 2019-2032. Tale finanziamento è destinato all'elaborazione di programmi, studi e ricerche, progettazioni e investimenti per l'industrializzazione ad eccezione delle attività di produzione in serie e commercializzazione.

Le politiche fiscali

Sul piano fiscale, l'intervento più significativo è costituito dall'eliminazione degli aumenti di imposta e riduzione delle agevolazioni fiscali, vale a dire le c.d. clausole di salvaguardia, che dovevano scattare dal 2016 (commi 5-7).



La tassazione immobiliare

Di rilievo, quanto alla riduzione del carico fiscale che ne consegue (circa 4,5 miliardi annui), è poi l'intervento sulla fiscalità immobiliare, con l'esenzione IMU sui terreni agricoli e sui c.d. macchinari imbullonati, nonché l'esenzione TASI per la prima casa (commi 10-28).

Inoltre, sono state introdotte:

- ⇒ l'estensione del principio di sostituzione imposte immobiliari/IRPEF alle imposte immobiliari istituite dalle province autonome, con efficacia dal 2014 (comma 12);
- ⇒ l'esenzione IMU per le unità immobiliari delle cooperative edilizie destinate a studenti universitari soci assegnatari (comma 15);
- ⇒ la riduzione del 25 per cento dell'IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordato (commi 53 e 54);
- ⇒ l'imposta di registro al 2 per cento per chi al momento del rogito possiede già un immobile, purché lo alieni entro un anno (comma 55);
- ⇒ l'estensione delle agevolazioni fiscali previste per gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) agli enti aventi le stesse finalità sociali degli stessi IACP (commi 44 e 45);
- ⇒ una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori (comma 10);
- ⇒ l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (comma 58);
- ⇒ una detrazione dall'IRPEF del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici (comma 56);
- ⇒ un credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva (c.d. piano casa) (comma 320).

La disciplina delle locazioni viene modificata al fine di prevedere l'obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di 30 giorni, consentire l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, nonché ancorare la determinazione da parte del giudice del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi della normativa vigente; si chiarisce che la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della rideterminazione ex lege, per mancata o parziale registrazione del contratto è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile (comma 59). Si introducono norme per favorire la locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo, rendendo - tra l'altro - deducibili a fini IRPEF nella misura del 19 per cento i canoni e gli oneri



accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché il costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro (commi 76-84). Tali importi sono dimezzati per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni. Si estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato (comma 60).

Altre misure fiscali

Si sospende, per l'anno 2016, l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti (come invece previsto dalla norma originaria; commi 26-28).

Inoltre, si segnala:

- ⇒ **la riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5 al 24 per cento dal 2017, nonché dell'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a Ires (commi 61-62 e 64);**
- ⇒ **il bonus del 140% sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature (commi 91-97); la proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, con raddoppio dell'aliquota della relativa imposta sostitutiva; per i soggetti IRES si riapre la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni (commi 887-897);**
- ⇒ **il miglioramento del regime forfetario per i lavoratori autonomi (commi 111-113); il regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci (115-120) e l'aumento degli importi deducibili dall'IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni (commi 123-125), cui viene estesa l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, e l'imposta proporzionale di registro ridotta della metà (comma 119);**
- ⇒ **l'applicazione opzionale per gli imprenditori individuali di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, sugli immobili strumentali (comma 121);**
- ⇒ **l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente del reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale (comma 114);**
- ⇒ **l'esclusione dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo (comma 125);**
- ⇒ **la proroga al 2016 delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati (comma 129);**



- ⇒ la riammissione dei contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione alla dilazione (commi 134-138);
- ⇒ l'ampliamento dei termini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA (al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione); al contempo dal 2016 si elimina il raddoppio dei termini nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (commi 130-132);
- ⇒ la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni Irpef per interventi di riqualificazione energetica (estese anche agli IACP) e per le ristrutturazioni degli edifici. Le giovani coppie, anche di fatto, possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro (commi 74-75 e 87);
- ⇒ la detrazione del 65% per interventi di efficienza energetica per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative (comma 88);
- ⇒ la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori (comma 74);
- ⇒ l'introduzione, in via permanente, di un'imposta sostitutiva pari al 10 per cento sui premi di produttività (commi 182-189) e l'innalzamento della no tax area dei pensionati da 7.500 a 8.000 euro (comma 290), anticipato al 2016; le disposizioni in materia di rientro dei lavoratori dall'estero, che prorogano al 2017 la detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70 o dell'80 per cento (comma 259);
- ⇒ l'elevazione da mille a tremila euro del limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore (comma 898-899). Per effetto delle modifiche al Senato, per il servizio di rimessa (money transfer) la predetta soglia è fissata in mille euro; resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici (comma 904);
- ⇒ l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (commi 900-901);
- ⇒ la semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, con particolare riferimento alla dichiarazione precompilata (commi 949-957);
- ⇒ la modifica della deducibilità dei costi per operazioni con paesi black list e della disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – controlled foreign companies), prevedendo un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia (commi 142-147);



- ⇒ **l'abrogazione, dal 2017, della norma che ha istituito, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria (in sostanza, il Veneto) un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione; dal 2017 si istituisce un fondo, la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro annui, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e la Svizzera, per ridurre il prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle aree di confine (commi 593 e 594);**
- ⇒ **l'abolizione della tassa sulle unità da diporto, nonché la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico transshipment superiore all'80% del proprio traffico globale, di riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale (commi 366 e 367).**

Ulteriori agevolazioni fiscali riguardano il settore della cultura (art-bonus) e dello spettacolo (tax credit cinema) (commi 331-334 e 336). Si istituisce un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie, cui viene riconosciuto un credito d'imposta, pari al 75 per cento di quanto versato (commi 392-395). Un ulteriore credito di imposta è previsto per i finanziamenti agevolati ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi (commi 422-428). Si estende l'aliquota IVA al 4 per cento, già prevista per gli e-book, a giornali, notiziari e periodici online (comma 637). Si segnala, infine, che è anticipata al 2016 l'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, disposta in attuazione della legge di delega fiscale. Restano comunque ferme le sanzioni dovute in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria vigenti alla data di presentazione della relativa istanza (comma 133).



Lavoro, Previdenza e politiche sociali

Occupazione

Per quanto riguarda il **settore del lavoro**, viene innanzitutto prevista la **proroga dello sgravio contributivo** per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016, consistente nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi (commi 178-181).

Viene introdotta una disciplina tributaria specifica per la **promozione del welfare aziendale e l'incentivazione della contrattazione collettiva decentrata**, consistente nell'applicazione, per i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, in relazione alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (commi 182, 184-191).

Viene disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro (per l'anno 2016), degli **ammortizzatori sociali in deroga** (di cui 18 milioni per il settore della pesca) (commi 304 e 307).

Si prevede il prolungamento, a tutto il 2016, dell'**indennità di disoccupazione** per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione e dell'integrazione salariale per i **contratti di solidarietà** stipulati da aziende artigiane (comma 310).

Si introduce la possibilità di cumulare il **riscatto degli anni di laurea** con il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro (comma 298) e si provvede alla rivalutazione degli indennizzi per il **danno biologico** (comma 303).

Viene prorogata al 2016 la nuova disciplina del **congedo di paternità**, elevando da uno a due giorni quello obbligatorio (comma 205).

Relativamente al **lavoro autonomo**, viene confermata al 27%, anche per il 2016, l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata e viene prevista la costituzione di un apposito Fondo per la tutela del lavoro autonomo (commi 203 e 204).

Con riferimento al **pubblico impiego**, vengono previste più stringenti **limitazioni al turn over** nelle pubbliche amministrazioni (che, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 25%) (commi 227-228) e viene disposto uno stanziamento di 300 milioni di euro per i **rinnovi contrattuali** del personale delle pubbliche amministrazioni (commi 466-467, 469-470). Per le ulteriori misure in materia di lavoro pubblico si rinvia al paragrafo "pubblico impiego e amministrazioni pubbliche"

Infine, viene prorogato **per il 2016 il contributo** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il funzionamento di **Italia Lavoro Spa**, nel limite di 12 milioni di euro (comma 311).



Previdenza

In **materia previdenziale**, la legge di stabilità contiene disposizioni volte alla realizzazione di un ulteriore intervento in favore dei **soggetti salvaguardati**, estendendo l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti a più soggetti, sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti.

Per effetto di tali disposizioni il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati viene stabilito a 172.466 (commi 263, 265-273).

Viene prorogata la sperimentazione della cosiddetta **opzione donna**, consentendo l'accesso all'istituto (transitorio e sperimentale) - che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione con calcolo esclusivamente contributivo - a chi matura i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015. Inoltre, si introduce un **sistema di monitoraggio** che, laddove dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, consente, con successivo provvedimento legislativo, l'utilizzo delle risorse residue per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe (comma 281).

Inoltre, viene introdotta una disciplina che consente di trasformare (in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi) il **rapporto di lavoro subordinato da tempo pieno a tempo parziale**, con copertura pensionistica figurativa e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata) (comma 284).

A decorrere dal 2016 (2017 nel testo iniziale del disegno di legge), viene elevata la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd. **no tax area per i pensionati**) (commi 290-291).

Si esclude che l'andamento negativo dell'inflazione incida sulla **rilavutazione degli assegni pensionistici** (comma 287).

Politiche sociali e per la famiglia

In tema di **politiche sociali** vanno ricordate le misure adottate in tema di **lotta alla povertà**.

Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il **Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale**, al quale sono assegnati 600 milioni di euro per il 2016 e un miliardo di euro a decorrere dal 2017. Le risorse del Fondo costituiscono i limiti di spesa per garantire **l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione**, adottato con cadenza triennale. Per il 2016 le risorse stanziare sono ripartite tra alcuni interventi prioritari: l'estensione su tutto il territorio nazionale della SIA (misura di sostegno all'inclusione attiva) e l'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'assegno di disoccupazione. Tra gli interventi prioritari vengono collocati quelli diretti a nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili e tenendo conto della presenza al loro interno di donne in stato di gravidanza accertata.

Per gli anni successivi al 2016, un miliardo di euro stanziato a regime viene finalizzato all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti. E' stata poi istituita la **carta della famiglia**, destinata, su



richiesta, alle famiglie - costituite da cittadini italiani o da stranieri regolarmente residenti nel territorio nazionale -, con almeno 3 figli minori a carico. La carta è rilasciata (previo pagamento dei costi di emissione) dai comuni, secondo i criteri e le modalità stabiliti, sulla base dell'ISEE, con apposito decreto ministeriale e consente sconti per l'acquisto di beni e di servizi ovvero riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che intendano aderire all'iniziativa. La Carta è altresì funzionale alla creazione di uno o più gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonché alla fruizione di biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per vari servizi.

Inoltre viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un **Fondo**, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti **misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari**.

Viene poi incrementato – di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 - lo stanziamento del **Fondo per le non autosufficienze** anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Poiché la legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) aveva fissato dal 2016 lo stanziamento del Fondo in 250 milioni di euro annui, lo stanziamento a regime, a decorrere dal 2016, risulta pari a 400 milioni.

Sono inoltre stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di potenziare i progetti riguardanti **misure per rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave**.

È autorizzata la spesa di **1 milione di euro, per l'anno 2016**, in favore **dell'Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordi**, con vincolo di destinazione alla creazione ed al funzionamento annuale del nuovo Centro per l'autonomia della persona sorda con sede in Roma .

Vengono poi definite **le modalità di riparto del contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi**, di cui alla legge n. 379/1993, avente, nella normativa fino ad ora vigente, il vincolo di destinazione a specifici enti formativi. In particolare viene stabilito che il citato contributo sia erogato per l'85% agli enti di formazione destinatari e, per il restante 15 per cento, sia destinato all'Associazione Nazionale Privi di Vista e Ipovedenti ONLUS - per le esigenze del Centro Autonomia e mobilità e della connessa scuola per cani guida per ciechi - ed al Polo tattile multimediale di Catania della Stamperia Regionale Braille ONLUS.

E' stata infine autorizzata una spesa di 1 milione per l'anno 2016, 2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere dal 2019 a favore **dell'Istituto Gaslini di Genova**.



Agricoltura

La manovra finanziaria interviene sul settore agricolo prevalentemente con disposizioni di carattere fiscale.

In primo luogo vengono **esentati dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli**:

- ⇒ ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege;
- ⇒ posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ⇒ ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
- ⇒ con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Tutti gli atti ed i provvedimenti emanati in esecuzione di piani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane) vengono **esentati dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali**.

Si introduce l'esenzione dall'IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e per le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale.

Ulteriori modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo riguardano:

- l'innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro su transazioni di terreni agricoli dal 12 al 15 per cento;
- la rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per:
 - e cessioni di latte fresco, dall'8,8% al 10 %;
 - le cessioni di animali vivi della specie bovina, in misura non superiore al 7,70 %, e della specie suina, in misura non superiore all'8 % (introdotto durante l'esame in Commissione).
- l'incremento dal 7 al 30 % del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali;
- la presunzione che le produzioni agro energetiche sono produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti, mentre in caso contrario si utilizza il coefficiente di redditività del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA.

Si prevede poi l'incorporazione di diritto della società Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e della società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l. (SFGA) nell'Istituto di servizi per il



mercato agricolo alimentare (ISMEA), a tal fine vengono dettate disposizioni sul trasferimento del personale in servizio presso ISA e SGFA e sulla nomina del commissario straordinario, il quale dovrà, tra l'altro, predisporre un piano per il rilancio delle attività del nuovo Istituto. Ismea vede ridurre la dotazione per il 2016 di 45 milioni di euro.

Si istituisce, presso l'INAIL, un fondo per macchine e trattori agricoli o forestali dotate di abbattimento del potenziale inquinante, anche acustico, provvedendo al relativo finanziamento.

Viene istituito un Fondo presso AGEA per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera.

Si integra la dotazione finanziaria del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione affinché una quota non superiore a 18 milioni di euro venga destinata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

E' stato specificato che il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) si applica anche alle imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura,

Viene poi prorogato, fino al 31 dicembre 2015, il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, prevedendo per il 2016 un rifinanziamento di 3 milioni di euro.

E' stato rifinanziato il Fondo Agea per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti, prevedendo un finanziamento di 2 milioni di euro per il 2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.

E' stata, poi, prevista l'adozione di un Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica da parte del CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia



agraria. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per 2016, di 8 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018.

Sono, poi, stati, differiti termini per consentire l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole e della pesca che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

Sono state poi approvate alcune misure che estendono le agevolazioni per la piccola proprietà contadina: al coniuge o ai parenti in linea retta del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo; agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi dagli stessi abitualmente coltivati.

E' prevista la riduzione del Fondo incentivi per l'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di 8,3 milioni per il 2016, 7,9 milioni per il 2017 e 8 milioni per il 2018.

La tabella E dispone un definanziamento di 23 milioni, per il 2016, per il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, nonché un rifinanziamento di 100 milioni per il 2016 e di 40 milioni per il 2017 del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi. Il Fondo è destinato tra l'altro ad interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle di bonifica.



Banche e consulenti finanziari

Banche

Nella Legge di stabilità è confluito il contenuto del **decreto-legge n. 183 del 2015** con il quale, nel quadro delle procedure di **risoluzione delle crisi bancarie**, si agevola l'attuazione dei programmi di risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa. E si costituiscono **quattro società** per azioni: **Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A.** per lo svolgimento dell'attività di **ente-ponte**, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, ove le condizioni di mercato siano adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni nazionali.

Al fine di tutelare i risparmiatori coinvolti nella risoluzione, è **istituito un Fondo di solidarietà** in favore degli **investitori** persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano **strumenti finanziari subordinati** emessi dalle banche poste in risoluzione. Esso è alimentato dal **Fondo interbancario di tutela dei depositi – FIDT**, con una dotazione sino a un massimo di **100 milioni di euro**, in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato e da questo gestito con risorse proprie (**commi 855-861**).

Si demanda a successivi **provvedimenti** la definizione, tra l'altro, delle modalità di gestione del Fondo, delle modalità e le condizioni di accesso, inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, delle **procedure** da esperire, che possono anche essere di **natura arbitrale**. Si affida inoltre a un D.P.C.M la **nomina** degli **arbitri** – i quali devono avere specifici requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità – cui sono affidate le procedure relative al Fondo; in alternativa, detto provvedimento può individuare le modalità di nomina degli stessi.

Si fa comunque salvo il **diritto al risarcimento del danno**, prevedendo la surroga del Fondo nel risarcimento e nel limite delle somme eventualmente corrisposte.

Si stabilisce che i **maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni** nell'ambito delle procedure di risoluzione bancaria, insieme con i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, **non concorrono a formare il reddito imponibile** ai fini delle imposte dirette, né a formare la base imponibile IRAP (**commi 170 e 171**).

Si introduce una **addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari**.

Rientra nel perimetro anche la Banca d'Italia, ma non le imprese di assicurazione e le eventuali capigruppo. Si rendono integralmente **deducibili dall'IRES** gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES, ossia gli enti creditizi e finanziari. Se ne dispone la deducibilità integrale **anche a fini IRAP** (commi da 65 a 69).



Sotto un diverso profilo, con la legge in esame, si introduce altresì una specifica disciplina fiscale dei **contributi ai consorzi obbligatori** (quali, ad esempio, il FIDT); tali somme sono **deducibili dalle imposte sui redditi e dall'IRAP**, anche se corrisposte su base volontaria, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi. Le **agevolazioni** così introdotte si applicano **retroattivamente**, ossia **dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015**.

Consulenti finanziari

Si **riforma il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e consulenti finanziari** (commi 36-48) mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF), con l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel **nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari**. Si provvede inoltre alla **revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela**. Viene rimessa alla Consob la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una **tassa sulle concessioni governative**. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.



Infrastrutture e trasporti

Intermodalità

Con riferimento al **potenziamento dell'intermodalità** si autorizza la **spesa di 45,4 milioni € per il 2016** per il Ministero delle infrastrutture e trasporti per concedere contributi per l'attuazione di progetti di **miglioramento della catena intermodale e viaria collegati alla realizzazione di nuovi servizi marittimi** per il trasporto combinato delle merci, ovvero al miglioramento dei servizi sulle rotte esistenti con porti situati nell'UE (comma 647) nonché la spesa di **20 mln €** per ciascuno degli anni 2016-2018 affinché il Ministero delle infrastrutture e trasporti possa concedere contributi per i servizi di **trasporto ferroviario intermodale in arrivo e/o partenza dai nodi logistici e portuale** (comma 648).

Trasporto stradale

Sempre con riferimento al **trasporto stradale** sono state introdotte disposizioni in **tema di rottamazione di autoveicoli**: in particolare sono previsti incentivi fino ad 8 mila euro per l'acquisto di nuovi veicoli con contestuale demolizione delle automobili euro 0, euro 1 ed euro 2. Il finanziamento è pari a 5 milioni di euro (commi 85-86).

E' altresì previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro per il 2016 per finanziare un programma straordinario diretto a verificare i livelli di inquinanti emessi da automezzi (da immatricolare o in circolazione) su strada comparandoli con le risultanze delle prove di omologazione su rulli (comma 655).

Sono state inoltre introdotte alcune **modifiche al codice della strada**. In particolare viene modificato l'art. 201, comma 1-bis con riferimento all'elenco **delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento**: si aggiungono le revisioni dei veicoli e le violazioni dell'assicurazione RC auto e si eliminano le violazioni della massa complessiva dei veicoli e rimorchi (comma 597). E' novellato inoltre l'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in tema di **obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi**, in relazione alla definitiva esportazione all'estero. L'esportazione va documentata attraverso reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione (comma 964).

Ulteriori interventi riguardano la **rimodulazione delle agevolazioni per l'autotrasporto**. **Si prevede in particolare: l'esclusione**, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal credito di imposta relativo alle accise per il petrolio per autotrazione, i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I proventi della misura saranno destinati per la maggior parte (85%) al Fondo per **l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale** (commi 645 e 646); il riconoscimento, a domanda, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, di un **esonero dell'80% della contribuzione previdenziale** (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di persone (comma 651).



Si riducono le deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; a tal fine si stabilisce che esse spettino in un'unica misura (rispetto all'attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all'interno del comune (comma 652).

Sotto il profilo regolamentare viene inoltre **reintrodotto l'obbligo di esibire la prova documentale** con riferimento alle attività di trasporto internazionale di merci, ossia di un qualunque **documento di accompagnamento delle merci** previsto dalla normativa interna o internazionale (di norma la lettera di vettura internazionale) (comma 653).



Giustizia

Con riguardo al settore della giustizia, la legge di stabilità interviene su diversi aspetti, quali:

- ⇒ la disciplina del **notariato**, al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai (commi 139-140);
- ⇒ la disciplina dei **proventi illeciti**, considerati **redditi** rilevanti ai fini delle imposte; si prevede che, in caso di violazione per la quale scatta l'obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio, il PM, se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito, deve darne notizia all'Agenzia delle entrate (comma 141);
- ⇒ la **valorizzazione dei beni**, anche aziendali, **sequestrati e confiscati** alla criminalità organizzata, tramite il rafforzamento delle competenze dei dipendenti dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e l'utilizzo delle risorse dei programmi attuativi dei fondi strutturali europei (commi 192-194);
- ⇒ l'istituzione di un **Fondo**, dotato di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, volto a garantire l'**accesso al credito** e la continuità produttiva delle **aziende sequestrate e confiscate** nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione (commi 195-198);
- ⇒ l'autorizzazione ad assumere **magistrati ordinari** che siano vincitori di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente (comma 245);
- ⇒ l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un autonomo **Fondo per le adozioni internazionali**, dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016 (commi 411-413);
- ⇒ l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un **Fondo** di solidarietà a tutela del **coniuge** in stato di **bisogno**, cui non sia stato corrisposto l'assegno di mantenimento; il Fondo ha una dotazione di 250.000 euro per il 2016 e di 500.000 euro per il 2017 (comma 414-416);
- ⇒ la destinazione al bilancio della Presidenza del Consiglio di **3 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2016, 2017 e 2018** per l'attuazione del **Piano nazionale contro la tratta** degli esseri umani (comma 417);
- ⇒ la **riduzione dei compensi dei magistrati onorari** (giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari), in modo da conseguire un risparmio minimo di spesa di 6,65 mln nel 2016 e 7,55 mln a decorrere dal 2017 (comma 609);
- ⇒ la proroga nell'esercizio delle rispettive funzioni, a partire dal 1° gennaio 2016, dei **giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari** il cui mandato scada il 31 dicembre 2015 e per i quali non siano consentite ulteriori conferme. Analogamente è disposta la proroga per i giudici di riforma organica della magistratura onoraria e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2016 (comma 610);
- ⇒ il riconoscimento dell'indennità di trasferta per i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (commi 611-612)
- ⇒ la riduzione di 4 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico (pertanto, nell'anno 2016 la dotazione del Fondo scende da 90 a 86 milioni di euro) (comma 614).
- ⇒ l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di 1.000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, a supporto dei processi di



digitalizzazione degli uffici e a completamento del processo di trasferimento allo Stato degli oneri per gli uffici giudiziari, precedentemente a carico dei Comuni (comma 771);

- ⇒ la previsione per gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di porre tali somme in compensazione con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali. La compensazione è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui (comma 778);
- ⇒ l'istituzione nelle aziende sanitarie ed ospedaliere di un percorso di protezione denominato "Percorso tutela vittime di violenza" (commi 790-791).

Sono inoltre introdotte disposizioni riguardanti i mutui contraibili dagli enti locali per edilizia giudiziaria (comma 615). Si prevede una disciplina concernente l'avvalimento di alcune tipologie di personale da parte degli uffici giudiziari (comma 617).

L'intervento più ampio riguarda poi le procedure per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, contenute nella c.d. legge Pinto (comma 777):

- ⇒ è ridotta l'entità dell'indennizzo;
- ⇒ è introdotto l'obbligo per la parte lesa dall'eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno;
- ⇒ sono introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito;
- ⇒ vengono disciplinate nuove modalità di pagamento.



Cultura e spettacolo

In materia di **cultura**, a seguito dell'esame parlamentare sono intervenute molte novità.

Nel testo che ne risulta, in particolare:

- ⇒ si proroga (dal 2016) al **2018** il termine per il **raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio** per le **fondazioni lirico sinfoniche** che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, abbiano già presentato il piano di risanamento ai sensi dell'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). Inoltre, si **estende a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione**, incrementandone la dotazione di € 10 mln per il 2016. Parallelamente, si prorogano le funzioni del commissario straordinario fino al 31 dicembre 2018 (commi 355-357);
- ⇒ si prevede l'assegnazione di una **Carta cultura per i giovani** che compiono 18 anni nel 2016. La Card può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, nonché spettacoli dal vivo, per l'acquisto di libri e per l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali. A tal fine, è autorizzata la spesa di € 290 mln per il 2016 (commi 979 e 980);
- ⇒ si prevede che per il 2016 i contribuenti possono destinare il **2 per mille** dell'IRPEF a favore di una **associazione culturale** iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine, è autorizzata la spesa di € 110 mln (comma 985);
- ⇒ si prevede la **riorganizzazione degli uffici dirigenziali**, anche di livello generale, del Ministero dei Beni e Attività Culturali, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, al fine di dare più efficace attuazione alle disposizioni sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche di cui all'art. 17-*bis*, co. 3, della L. 124/2015 (comma 327);
- ⇒ si prevede che, al fine di favorire la **creatività dei giovani autori**, il 10% di tutti i compensi percepiti dalla riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi è destinata ad attività di produzione culturale nazionale e internazionale, sulla base di un atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 335);
- ⇒ si stabilizza il **credito d'imposta** in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cd. **Art-bonus**) (commi 318-319);
- ⇒ si estende l'applicazione del **credito d'imposta** a favore degli investimenti **nel settore cinematografico** (cd. **tax credit cinema**) e si eleva l'autorizzazione di spesa da € 115 a € 140 mln a decorrere dal 2016 (commi 331-334 e 336);
- ⇒ si autorizza la spesa di € 70 mln per il 2017 e di € 65 mln annui dal 2018 per la realizzazione degli interventi del **Piano strategico "Grandi progetti beni culturali"**(art. 7, co. 1, D.L. 83/2014 - L. 106/2014) (comma 337) e si incrementa di € 5 mln annui, dal 2017, l'autorizzazione di spesa per interventi nel settore dei beni culturali e paesaggistici, anche al verificarsi di **emergenze** (comma 321).



Energia e Ambiente

Energia

Nel **settore energetico** si segnala la trasformazione in ente pubblico economico della **Cassa conguaglio per il settore elettrico**, con una dotazione iniziale di cento milioni di euro (comma 670). E' istituito, presso Terna spa, un Fondo a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun *interconnector* (ossia di ciascuna linea di trasmissione di energia elettrica che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri). Le somme versate nel Fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista. Il Fondo è finanziato soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Terna Spa di finanziamento degli *interconnector*. Si prevedono anche alcune modifiche relative alle modalità e ai tempi di realizzazione degli interventi (commi 831-836).

Si prevede inoltre un incentivo pari all'80% di quello riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza per impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, (commi 149-151). L'incentivo è previsto fino al 31 dicembre 2020. Si prevede infine che **l'esenzione dall'accisa l'energia elettrica** prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica **anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW**, consumata dai soci delle **società cooperative di produzione e distribuzione** dell'energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, n. 8 della legge n. 1643/1962) **in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni** (comma 911).

Sono state, infine, inserite modifiche alla normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività *upstream*). Una prima modifica riguarda il **divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare** relativamente al quale sono soppresse le disposizioni attualmente vigenti che consentono di derogare a tale divieto confermando **solo** la parte della disposizione che fa **salvi i titoli abilitativi già rilasciati** (comma 239). Un secondo gruppo di modifiche, che interviene sull'articolo 38 del D.L. n. 133/2014 sul quale è attualmente in atto un contenzioso con le Regioni presso la Corte costituzionale, prevede oltre all'**eliminazione del carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle c.d. attività upstream**, l'**abrogazione** della disposizione che prevede l'emanazione, di un **piano delle aree in cui sono consentite le c.d. attività upstream**. (comma 240). Si prevede inoltre che le c.d. **attività upstream sono svolte con le modalità di cui alla legge n. 9/1991**, o – come già previsto dalla legislazione vigente – a seguito del rilascio di un **titolo concessorio unico** e sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una prima **fase di ricerca** (della durata di **6 anni**) a cui segue la **fase di coltivazione** (della durata di **30 anni**). Vengono **eliminate** le disposizioni vigenti che consentono la **proroga della durata** delle fasi succitate.



Ambiente

Si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un **Fondo** finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della **terra dei fuochi** con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Una quota di tale stanziamento è destinata, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno considerato, alla **bonifica** del sito inquinato **dell'ex area industriale «Isochimica»** (comma 475).

Si introduce la **garanzia statale** ai finanziamenti che il commissario dell'azienda siderurgica **ILVA** è autorizzato a contrarre, nel limite di 800 milioni, per far fronte alle attività di tutela ambientale e sanitaria, risanamento ambientale e bonifica (comma 837).

Si prevede, altresì, il rifinanziamento degli **interventi contro il dissesto idrogeologico** per un importo complessivo di 1.950 milioni di euro, nel periodo 2016-2030, di cui 50 per l'anno 2016 (Tab. E). La proroga al 31 dicembre 2016 della durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza - inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010 - è finalizzata anche ad attuare gli interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico (comma 488).

Sono inoltre previste misure riguardanti i **parchi nazionali** e i siti di importanza comunitaria, in particolare:

- ⇒ viene autorizzata, a decorrere dall'anno 2016, l'ulteriore **spesa di 2 milioni di euro annui** (comma 237);
- ⇒ viene disposta l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche, da parte della Regione Lombardia (o dell'ente dalla stessa individuato), per l'**assunzione di personale** che già svolgeva (al 31 dicembre 2013) attività presso il **Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio** (comma 471);
- ⇒ viene stabilito che i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i **siti di importanza comunitaria (SIC)**, effettuano le **valutazioni di incidenza (VINCA)** di taluni **interventi edilizi** (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20% delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti) (comma 363).

Inoltre, sono state inserite numerose disposizioni in materia di **bonifiche** volte a:

- ⇒ istituire un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il triennio 2016- 2018 da destinare agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e dei siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei (comma 476);
- ⇒ escludere per l'anno 2016 dal saldo non negativo (individuato ai sensi del comma 409) le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie nel limite massimo di 20 milioni di euro (comma 716);



- ⇒ avviare, entro il 30 giugno 2016, interventi per le attività di bonifica e messa in sicurezza del Sito di interesse Nazionale Bussi sul Tirino (comma 815);
- ⇒ incrementare di 10 milioni di euro per il triennio 2016- 2018 la dotazione del fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive (comma 839).

Ulteriori disposizioni, infine, incidono sulla **ripartizione dei proventi derivanti dalle aste** relative alle **quote di emissione di gas serra**. Si prevede, infatti, che le **risorse non impegnate** derivanti dai proventi, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico con il decreto interministeriale n. 231 del 2014, vengano destinate al **rimborso dei crediti agli operatori** che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva ad esse riconosciuta in quanto **"nuovi entranti"** (comma 838). Si interviene, infine, sulla destinazione del 50% dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra al fine di prevedere che sia destinato al completamento del rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" (comma 492).



Salute

In tema di **sanità** vengono in rilievo alcune misure **dirette a conseguire miglioramenti nella produttività ed efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale.**

In tal senso si dispone la **pubblicazione dei bilanci d'esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale** sul proprio sito **Internet** e l'attivazione, da parte dei medesimi enti, di un **sistema di monitoraggio** delle attività assistenziali e della loro qualità. Viene inoltre introdotto l'obbligo di adozione e attuazione di un **piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici** che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, e viene previsto che l'istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, sia esteso alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri sopracitati.

Su richiesta della regione interessata, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicura il necessario supporto agli enti del SSN interessati ai piani di rientro. In tal senso viene autorizzata la spesa, in favore del Ministero per la salute, di 1,2 milioni di euro per il 2016, di 1 milione per il 2017 e di 0,8 milioni a decorrere dal 2018, per le funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell'attuazione dei piani di rientro regionali. Sono state introdotte norme in materia di **monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario**, nonché di procedure concorsuali riservate per **l'assunzione di personale precario del comparto sanità.**

In tal senso le regioni e le province autonome dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata **funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario** per lo svolgimento di una serie di compiti tra i quali l'attivazione di percorsi di audit o altre metodologie per lo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti (cosiddetti eventi sentinella), la rilevazione del rischio di inappropriately nei percorsi diagnostici e terapeutici, la predisposizione e attuazione di attività di formazione continua del personale e l'assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura per il contenzioso e la stipula di coperture assicurative o gestione delle coperture auto-assicurative. Inoltre sono previste una serie di misure dirette ad assicurare **la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza**, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro e di contratti a tempo determinato e nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale nonché, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani. Vengono previste e disciplinate **procedure concorsuali straordinarie** per l'assunzione di personale medico ed infermieristico e l'attivazione di nuovi contratti di lavoro flessibile. Sono poi **estese all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto della povertà**, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, del D.L. n. 101/2013 in tema di **procedure di stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato.**

Nelle Regioni a statuto speciale possono essere costituite **aziende sanitarie uniche**, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali anche per



conseguire risparmi di spesa. Altre disposizioni **disciplinano i contratti di acquisti di beni e servizi relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario**. E' prevista la revisione dei **livelli essenziali di assistenza** entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, con un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui. Vengono definite nuove norme procedurali per l'adozione del provvedimento di revisione e viene istituita una Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale alla quale spetta anche il compito di valutare che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste. Nella procedura di emanazione dei nuovi LEA si inserisce anche la fase dell'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti. Inoltre il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle citate disposizioni.

Vengono previste norme in tema di **acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato**. In tale tipologia è ricompreso anche l'acquisto di prestazioni da privato per pazienti non residenti in regione (cosiddetta mobilità attiva).

Le disposizioni modificano quanto previsto dall'art.15, co. 14, del decreto legge 95/2012 (*Spending Review*), che ha fissato, dal 2012, una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, della spesa per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali da privato (nelle voci sopra elencate) rispetto a quella registrata nel 2011 per le medesime voci, nella misura del 2% a decorrere dal 2014. Vengono inoltre definite norme sulla mobilità sanitaria interregionale e si impegnano le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti fuori regione le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture.

Vengono estese alle **strutture accreditate private** che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale le norme di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, che dispone, nell'ambito della prevenzione della corruzione, **misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese**.

Viene poi **rideterminato** il fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016, fissato in **111.000 milioni di euro**.

Viene istituito, presso il Ministero della salute, il **Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico** con una dotazione di **5 milioni** di euro annui a decorrere dal 2016, per dare attuazione alla legge n.134/2015, i cui criteri attuativi sono demandati ad un decreto ministeriale.

A decorrere dall'anno 2016, viene autorizzata la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui per contribuire al **funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare** di cui all'art. 1, co. 1, lettera *b*), del decreto legge 281/2001.

Sono poi dettate disposizioni in tema di **assegnazione di risorse al centro nazionale trapianti e al centro nazionale sangue** nonché in tema di trasferimento di risorse alle Regioni in relazione al **processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)**, e all'effettivo trasferimento al Servizio sanitario regionale delle relative funzioni.

In tema di **farmaci e medicinali** vanno ricordate le disposizioni , dirette a garantire la **regolare somministrazione dei farmaci innovativi** e a consentirne l'accesso in una prospettiva di sostenibilità di sistema e di programmazione delle cure.

Viene stabilito che risorse costituenti la dotazione del Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (il 90% di



tali risorse è a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale), non vengono calcolate ai fini del raggiungimento del tetto vigente della spesa farmaceutica territoriale.

È poi previsto che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotti, ogni anno, un programma strategico in materia di trattamenti innovativi.

Vanno anche ricordate le norme che istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per finanziare la prima applicazione, da parte delle farmacie, del **servizio di revisione dell'uso dei medicinali**, finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica dei pazienti affetti da asma alle terapie. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista. Al Fondo è assegnato uno stanziamento di euro 1.000.000 per il 2016.

Sempre in tema di **farmaceutica** sono state adottate alcune misure rese necessarie dall'annullamento, da parte del TAR Lazio, delle determinazioni AIFA che definivano il procedimento finalizzato al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013. Nelle more della conclusione da parte dell'AIFA delle procedure di ripiano dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013 e il 2014, sono garantiti gli equilibri di finanza pubblica attraverso una procedura che consente alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014, le somme indicate nella tabella allegata alle disposizioni descritte, nella misura del 90% e al netto degli importi già contabilizzati. Il successivo comma 404 disciplina le modalità di conguaglio e le relative regolazioni contabili che le regioni dovranno adottare, a conclusione delle procedure di ripiano da parte dell'AIFA, ove si verifichi una differenza tra l'importo iscritto nei bilanci 2015 e quello risultante dalle determinazioni AIFA.

Su tema della ricerca viene stabilito che il Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, vincoli una **quota del Fondo sanitario nazionale**, per un importo **fino a 2 milioni di euro per il 2017 e a 4 milioni di euro per il 2018** per lo svolgimento di una o più **sperimentazioni cliniche** concernenti **l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare**. La **selezione delle sperimentazioni da finanziare avviene tramite procedura ad evidenza pubblica**, coordinata dall'AIFA e dall'Istituto superiore di sanità, che possono avvalersi di un comitato di esperti esterni ai fini della valutazione delle predette sperimentazioni. Di conseguenza viene incrementato il **Fondo sanitario nazionale** nella misura di **1 milione di euro per l'anno 2017** e di **2 milioni di euro per l'anno 2018**.

Va poi ricordato lo **stanziamento aggiuntivo per la formazione specialistica dei medici**, pari a 57 milioni di euro per il 2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal 2020.